

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1862

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TULLO, PASTORINO

Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di cessione di titoli per l'accesso agli stadi e di tessere del tifoso

Presentata il 28 novembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata a risolvere un importante dubbio interpretativo che sussiste in merito alla disciplina in materia di divieto per i destinatari del divieto di accedere alle manifestazioni sportive (DASPO) a partecipare a manifestazioni sportive e ad acquistare la « tessera del tifoso » (TDT). In base, infatti, alla disciplina vigente, prevista dall'articolo 9 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sembrerebbe, o quanto meno sussiste questo dubbio interpretativo, che i destinatari di DASPO sarebbero inibiti *sine*

die a partecipare a manifestazioni sportive e ad acquistare la TDT. Con l'intervento normativo in esame si specifica, invece, che coloro che hanno già scontato la pena, trascorsi due anni dalla data della condanna, possono essere riammessi alla normale frequentazione degli stadi, come nel caso di chi sia stato raggiunto da un DASPO, successivamente revocato dal giudice o dalla questura.

Il giusto e doveroso contrasto, infatti, a tutte le forme di violenza negli stadi e, più in generale, in tutte le manifestazioni sportive, è stato spesso dettato dall'emergenza, dopo gravi episodi di violenza che

hanno scosso la pubblica opinione, e si è declinato con misure di carattere prevalentemente repressivo, alle quali non sono state affiancate contestualmente le altrettanto necessarie — perché spesso più efficaci — politiche di prevenzione, educazione e dialogo con i mondi del tifo organizzato.

Con l'adozione della TDT, introdotta dal citato decreto-legge n. 8 del 2007, i problemi non sono stati affatto risolti. Gli stessi operatori della sicurezza, in più occasioni, non hanno mancato di sottolineare i limiti dello strumento poiché l'intero l'impianto su cui esso si fonda sembra contrastare con alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento, tra i quali vi è sicuramente il principio costituzionale stabilito dall'articolo 27, che prevede che le pene debbano tendere alla rieducazione del condannato. Da esso discende che le sanzioni amministrative e penali nel nostro ordinamento dovrebbero essere finalizzate al recupero dei soggetti che violano le disposizioni di legge. Una simile riflessione appare ancora più necessaria dopo la nota sentenza del Consiglio di Stato dell'11 dicembre 2011 che ha trasformato la tessera del tifoso in una vera e propria « *fidelity card* ».

Pertanto, pur nella convinzione assoluta che occorre conservare un atteggiamento di fermezza e di rigore nei confronti dei fenomeni violenti legati agli eventi sportivi, e in particolar modo calcistici, e senza alcuna intenzione di attenuare le misure di prevenzione e di repressione introdotte per garantire la sicurezza negli stadi, riteniamo altrettanto necessario intervenire legislativamente per evitare errate interpretazioni o, peggio, un'applicazione della normativa non omogenea sul territorio nazionale, quale quella che si è verificata in diversi casi nella prassi.

Del resto, lo stesso Ministero dell'interno, per il tramite dell'Osservatorio na-

zionale sulle manifestazioni sportive, già anni fa dovette intervenire sul punto, chiarendo in una deliberazione del 9 agosto 2009 che « ritenuto necessario dare la massima diffusione alla corretta interpretazione alle disposizioni contenute nei surrichiamati articoli », tra i quali vi è l'articolo 9 del decreto-legge n. 8 del 2007, « sono temporaneamente escluse dal programma “della tessera del tifoso” quelle persone condannate per reati da stadio anche con sentenza non definitiva, fino al completamento dei 5 anni successivi alla condanna medesima ». Tuttavia, è bene che un intervento normativo, in linea con l'orientamento espresso già dallo stesso Ministero nella passata legislatura, ponga fine alla necessità di demandare all'autorità amministrativa il compito di una corretta interpretazione.

La presente proposta di legge ha, quindi, come obiettivo quello di eliminare la criticità dovuta alla non rilasciabilità di titoli di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive a chiunque abbia avuto nel passato una condanna per reati da stadio, anche in tempi remoti, nonché a chiunque abbia subito un DASPO senza limiti di tempo. In questo c'è una palese violazione della Costituzione in quanto un soggetto che abbia subito e scontato il DASPO per un determinato episodio non può essere sostanzialmente interdetto « *sine die* » dall'acquisto di un biglietto per una manifestazione sportiva dopo aver scontato la misura inflitta.

In concreto, la modifica contenuta nella presente proposta di legge prevede che non potranno avere titoli di accesso coloro che siano stati comunque condannati anche con sentenza non definitiva per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive o collegate ad esse fino al completamento dei due anni successivi alla data della condanna e che non abbiano già scontato, anche parzialmente, per lo stesso episodio la misura inflitta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

« 1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili dell'emissione, distribuzione, vendita o cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso o tessere del tifoso a soggetti che siano destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, ovvero a soggetti che siano stati comunque condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, fino al completamento dei due anni successivi alla data della condanna e che non abbiano già scontato, anche parzialmente, per lo stesso episodio, la misura inflitta con i provvedimenti di cui al citato articolo 6 della legge n. 401 del 1989, e successive modificazioni ».

€ 1,00



17PDL0021190